

Ordine degli avvocati

Tribunale di Palermo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO - rappresentato dal Presidente del Consiglio Avv. Dario Greco

e

IL TRIBUNALE DI PALERMO –rappresentata dal Presidente Antonio Balsamo

Il Presidente del Tribunale di Palermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nel condividere pienamente le linee-guida elaborate dall'Osservatorio sulla riforma del processo civile, le fanno proprie sottoscrivendole in data odierna e ne dispongono la trasmissione a tutti i giudici del Tribunale di Palermo e a tutti gli Avvocati dell'Ordine di Palermo.

OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

(Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022)

LINEE GUIDA DEL 28 febbraio 2023

PREMESSO CHE

I. Nel corso dell'incontro svoltosi nel mese di gennaio 2023, tra il Presidente del Tribunale di Palermo, Dott. Antonio Balsamo, ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Avv. Dario Greco, è emersa l'esigenza di costituire un Osservatorio sulla riforma del processo civile al fine di: *i)* esaminare le principali problematiche connesse all'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022; *ii)* definire



le linee-guida dei possibili Protocolli da adottare; *iii*) individuare, con riferimento alle criticità riscontrate, le più opportune soluzioni da segnalare alle Istituzioni competenti;

II. Con nota del 31 gennaio 2023, trasmessa al Presidente del Tribunale, il COA ha formulato alcuni preliminari argomenti, oggetto di un eventuale protocollo;

III. In data 4 febbraio 2023, il Presidente del Tribunale ha designato i componenti dell'Osservatorio, indicando un magistrato per ciascuna delle sezioni del Tribunale e da un Rid o Magrif per il settore civile. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha, a sua volta, designato i componenti dell'Osservatorio.

L'Osservatorio, dopo aver esaminato le principali problematiche segnalate dal COA, ha individuato le seguenti soluzioni, che in futuro potrebbero formare oggetto di Protocollo, precisando che ogni soluzione proposta resterà una mera indicazione alle parti e che potrà essere oggetto di futura rivisitazione, anche a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale.

I. FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE [ART. 171 BIS]

Con l'introduzione degli art. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c., e la modifica degli articoli da 163 a 183 c.p.c., la fase introduttiva del giudizio di cognizione viene totalmente riformata, antepoendo la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase che precede l'udienza di prima comparizione.

La fase introduttiva riformata prevede che: *(i)* l'attore notifici al convenuto un atto di citazione, garantendo al convenuto un "termine di comparizione" di 120 giorni liberi; *(ii)* il convenuto debba costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata in citazione, depositando una comparsa di risposta rispetto alla quale operano le preclusioni già esistenti; *(iii)* **entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto il giudice istruttore dovrà effettuare d'ufficio, a norma del nuovo art. 171 *bis* c.p.c., una serie di verifiche preliminari di regolarità del contraddittorio, svolte fuori udienza e senza la presenza delle parti, pronunciando, quando occorra una serie di provvedimenti¹ e con la medesima ordinanza potrà indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con**

¹ Più in particolare, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, c.p.c. (integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario), 107 c.p.c. (chiamata di terzo *iussu iudicis*), 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, c.p.c. (nullità dell'atto di citazione), 167, secondo e terzo comma, c.p.c. (nullità della domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 171, terzo comma, c.p.c. (dichiarazione di contumacia), 182 c.p.c. (difetto di rappresentanza, mancanza di autorizzazioni, vizi delle procura), 269, secondo comma, c.p.c. (spostamento dell'udienza per consentire la chiamata del terzo da parte del convenuto), 291, c.p.c. (rinnovazione della notifica in caso di mancata costituzione del convenuto) e 292, c.p.c. (notificazione e comunicazioni di atti al contumace).

rito semplificato; (iv) successivamente le parti avranno, a norma del nuovo art. 171 *ter* c.p.c., termini perentori a ritroso dall'udienza per il deposito di tre memorie integrative: rispettivamente 40 giorni, 20 giorni e 10 giorni prima dell'udienza (i termini a ritroso si anticipano qualora cadano in un giorno festivo o di sabato), per le attività che attualmente possono essere compiute (rispettivamente) nella prima udienza o nella memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., nella memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e nella memoria *ex art.* 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.

Sul presupposto che il termine di 15 giorni previsto dal primo comma è di natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna nullità per la sua violazione, sono emerse le soluzioni interpretative e le prassi da seguire nella risposta ai seguenti quesiti:

- 1) *Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., le parti dovranno comunque attendere anche oltre il termine ordinatorio di 15 giorni il provvedimento del Giudice di conferma o di differimento dell'udienza di prima comparizione?*
- 2) *In assenza di provvedimento espresso le parti dovranno ritenere comunque confermata l'udienza fissata in atto di citazione o l'udienza di prima comparazione tenuta dal Giudice designato, *ex art.* 168 bis, 4° comma, c.p.c., così provvedendo al deposito delle memorie?*
- 3) *Qualora il provvedimento espresso del Giudice di differimento dell'udienza pervenga alle parti successivamente alla scadenza del primo termine o degli altri termini per il deposito delle memorie, quale sarà la sorte delle memorie già depositate? E si potrà ritenere che le parti potranno ridepositare le loro memorie in considerazione dei nuovi termini a ritroso dalla nuova udienza?*

Soluzioni interpretative e prassi da seguire

Il Giudice, scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., nel termine ordinatorio di quindici giorni previsto dall'art. 171 *bis* c.p.c. compirà le verifiche preliminari e adotterà il decreto di conferma o di differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171 *bis* c.p.c. Potrebbero essere adottati uno o più decreti interlocutori qualora, ad esempio, non fosse stata depositata prova del perfezionamento delle notifiche o il Giudice non disponesse di informazioni essenziali per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Tuttavia, qualora il Giudice non dovesse emettere alcun provvedimento entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, l'udienza fissata in atto di citazione (o quella prevista dal 4° comma dell'art. 168 *bis* c.p.c.²) dovrà intendersi confermata, dovendosi così ritenere decorrenti i termini a ritroso per il deposito delle memorie

² Art. 168 bis, 4° comma, cpc: "Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato"

ex art. 171-ter c.p.c., da calcolare con riferimento alla data dell'udienza fissata in atto di citazione.

Ove il decreto non venga emesso nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., il Giudice compirà preferibilmente le verifiche di cui al 1° comma dell'art. 171 bis c.p.c. alla prima udienza adottando i conseguenziali provvedimenti, ivi compresa l'assegnazione di nuovi termini per memorie integrative anche al fine di consentire alle parti di trattare le questioni sollevate dal Giudice.

Qualora il decreto di cui all'art. 171 bis co. 2 c.p.c. venisse emesso nella pendenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice differirà l'udienza per la comparizione delle parti e adotterà i provvedimenti opportuni nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di ciascuna parte.

II. PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE [ART. 3, COMMA 21 D.LGS. 149/2022]

Con l'introduzione degli articoli da 281 *decies* a art. 281 *terdecies*, c.p.c. viene previsto un nuovo rito semplificato di cognizione che, oltre a mutuare le caratteristiche del precedente giudizio sommario di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., ne ha ampliato l'ambito di applicazione.

Il nuovo rito semplificato viene ora esteso a tutte le liti:

- in cui i fatti di causa non siano controversi;
- in cui la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o **richieda un'istruzione non complessa**;
- in cui il Tribunale decide in composizione monocratica.

Il 4° comma dell'art. 281 *duodecies* c.p.c. prevede:

*“Se richiesto e **sussiste giustificato motivo**, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.*

Anche in questo caso sono emerse le soluzioni interpretative e le prassi da seguire nella risposta ai seguenti quesiti:

- a) qual è il concetto di “istruttoria non complessa”?

b) cosa è il “giustificato motivo”? Esso è da intendersi in senso oggettivo o soggettivo, oppure entrambi? Sarà sufficiente l'allegazione del giustificato motivo oppure sarà necessaria la sua prova?

c) se, al pari del rito ordinario di cognizione, anche nel rito semplificato le parti debbano oppure non debbano comparire «*personalmente*», considerato che l'art. 281-undecies, comma 2, prevede al riguardo soltanto che il giudice «fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti» e, dunque, dal tenore letterale della norma la comparizione personale nel rito semplificato sembrerebbe non essere prevista?

d) Si possono far decorrere i termini perentori di cui al 4° comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. (non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni), a partire da una determinata data (magari più ravvicinata rispetto a quella della successiva udienza), piuttosto che dalla data del provvedimento con cui vengono concessi i predetti termini?

Soluzioni interpretative e prassi da seguire

Per “istruttoria non complessa” si intende qualsiasi istruttoria che secondo il caso di specie non richieda l'espletamento di una ponderosa attività probatoria. A titolo esemplificativo, l'espletamento di istruttoria orale o di c.t.u. non è ritenuta incompatibile con il rito semplificato – considerato dal legislatore quale rito di cognizione alternativo a quello ordinario; mentre la particolare complessità della materia e delle questioni giuridiche controverse o l'elevato numero delle parti potrebbero giustificare il mutamento del rito in quello ordinario.

Per giustificato motivo – ai sensi dell'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. - dovrà intendersi qualsiasi motivo, sia in senso oggettivo che soggettivo, secondo un'accezione molto ampia, occorrendo assicurare a ciascuna parte il diritto al contraddittorio e alla difesa, anche alla luce del principio codificato oggi nel novellato art. 101 co. 2 c.p.c.

Non è necessaria la comparizione personale delle parti né, tantomeno, è da ritenersi obbligatorio il tentativo di conciliazione.

Qualora opportuno, la parte potrà richiedere al Giudice di far decorrere i termini perentori di cui al 4° comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.³ a partire da una determinata data (magari più

³ Art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria»

ravvicinata rispetto a quella della udienza successiva), anziché dalla data del provvedimento con cui vengono concessi i predetti termini.

III. DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA [ART. 3, COMMA 10 D.LGS. 149/2022]

Con l'introduzione dell'art. 127 *ter* c.p.c. (vigente dal 01.01.2023), si prevede la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, ovvero, sempre negli stessi casi, se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con riguardo al termine di scadenza per il deposito delle note scritte, l'ultimo comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. stabilisce che *«Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»*.

Dall'applicazione della predetta norma sono state riscontrate alcune problematiche di tipo tecnico da parte dell'Ufficio giudiziario, connesse all'effettuazione del deposito delle note scritte nello stesso giorno dell'udienza, stante che, a seconda dell'orario del deposito, ne potrebbe derivare l'accettazione da parte della cancelleria soltanto nel/i giorno/i seguente/i rispetto a quello di udienza, così creando delle difficoltà tecniche di gestione del fascicolo.


Raccomandazione

Al fine di rispondere ad esigenze di tipo informatico e nell'ottica della reciproca collaborazione, si raccomanda agli Avvocati di depositare le note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c. entro il giorno precedente la data dell'udienza.

Palermo, 1 marzo 2023

IL PRESIDENTE DEL C.O.A.

Dario Greco



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Antonio Balsamo

